COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 26 del 30/07/2025

Assessore Proponente:

OGGETTO: UTILIZZO IN DEROGA AL VIGENTE PIANO OPERATIVO AI SENSI DELL'ART. 97 DELLA L.R.T. 65/2014 E DELL'ART. 23QUATER DEL D.P.R. 380/2001 DI TERRENO UBICATO IN VIA DELLA LECCIOLA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemilaventicinque e questo giorno trenta del mese di luglio alle ore 17:00 in Campo nell'Elba nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in seduta straordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco con avviso in data 25 luglio 2025, Prot. n. 11352/2025, con la presenza dei seguenti componenti:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LENZI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente
BOCCADAMO ALESSANDRA	CONSIGLIERE	Presente
PIERULIVO CESARE	CONSIGLIERE	Assente
BARTOLI CLAUDIA	CONSIGLIERE	Presente
MORTULA SILVANO	CONSIGLIERE	Presente
GALLI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente
MANNU LUCIA	CONSIGLIERE	Presente
GOLLOB FULVIO	CONSIGLIERE	Assente
SPINETTI FERNANDO	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 11 Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO del comune di Campo nell'Elba ROSSI ANTONELLA che redige il presente verbale ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONTAUTI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 26 del 30/07/2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il D.P.R. 380 del 06/06/2001;
- la L.R.T. 65 del 10/11/2014;
- il Piano Strutturale Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 17/11/2017;
- Il Piano Operativo Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 31/05/2022;

Vista la nota acclarata al protocollo n. 10715 del 15/07/2025 con la quale la Signora Feola Ylenia, meglio identificata agli atti di Questa Amministrazione, in qualità di presidente dell'Associazione sportiva ASD "The Bark Side", con sede a Campo nell'Elba, Via per Portoferraio n. 952, p. iva 020059650495, inviava a Questa Amministrazione la richiesta di utilizzazione temporanea di alcuni terreni posti nel territorio comunale;

Preso atto che i suddetti terreni, ubicati in Via della Lecciola, sono catastalmente identificati al Foglio 31 particelle 785 e 783, e sono ricompresi all'interno dell'U.T.O.E. 2 – Marina di Campo – nel vigente Piano Strutturale nonché all'interno del territorio rurale disciplinato dal Titolo IV, Sezione II nelle Norme Tecniche di Attuazione allegate al vigente Piano Operativo;

Considerato che il progetto presentato dalla Signora Feola Ylenia prevede attività cinofile consistente in:

- Educazione cinofila di base e avanzata, individuale e in gruppo
- Attività sportive come Rally Obedience, Nosework, Mantrailing, Hoopers e Sport Acquatici
- Unità cinofile da soccorso da Superficie e da Mantrailing
- Servizio di asilo diurno per cani, gestito da personale qualificato, pensato per offrire supporto ai turisti in giornate in cui i cani non possono seguirli (gite, escursioni, musei, ecc.) oppure per chi semplicemente preferisce non portarli in spiaggia, ma anche ai residenti che stanno tante ore fuori casa e non vogliono lasciare da solo il cane
- Realizzazione di un'area di sgambamento cani all'interno del centro: uno spazio recintato, ombreggiato e attrezzato, dove i cani potranno muoversi in libertà, socializzare in sicurezza e scaricare le proprie energie in modo controllato.

oltre all'installazione di recinzioni e manufatti precari funzionali alle suddette attività;

Considerato che il vigente Piano Operativo non ammette lo svolgimento delle suddette attività all'interno del territorio rurale;

Considerato altresì, che il vigente Piano Strutturale consente l'attività ludico/ricreativa e sportiva all'interno dell'U.T.O.E. 2 – Marina di Campo;

Visto l'art. 97 comma 2 bis della L.R.T. 65/2014 il quale prevede che il Comune possa consentire l'utilizzazione temporanea di edifici od aree in deroga alle destinazioni d'uso ammesse dal Piano Operativo nel rispetto delle finalità e delle condizioni previste dall'art. 23 quater del D.P.R. 380/2001 purché tale utilizzazione non risulti in contrasto con il Piano Strutturale;

Considerato che tra le finalità previste dall'art. 23quater del D.P.R. 380/2001 risulta esserci il recupero e la valorizzazione di spazi urbani dismessi favorendo, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali, e che si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali;

Preso atto inoltre che, l'art. 23quater del D.P.R. 380/2001 condiziona l'utilizzo temporaneo ad apposita convenzione che regola la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga, le modalità di utilizzo temporaneo delle aree, le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione, le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti degli obblighi convenzionali;

Considerato che lo stesso art. 23quater stabilisce che lo schema della suddetta convenzione debba essere approvata dal consiglio comunale;

Considerato che il soggetto attuatore ha proposto:

- di ospitare giornalmente nella propria struttura gli animali smarriti o abbandonati in attesa di rintracciarne i proprietari o dirottarli verso strutture del tipo canile/rifugio;

- di applicare tariffe dimezzate per l'utilizzo dell'area di sgambamento cani dei residenti nel Comune di Campo nell'Elba che attualmente è sprovvisto di spazi adeguati a tale scopo, nonché tariffe agevolate per l'ospitalità diurna dei cani in proprietà dei residenti negli altri comuni dell'isola nonché per i lavoratori sull'Isola;

Preso atto che l'attività che il Soggetto Attuatore intende svolgere sui terreni sopra meglio identificati persegue le finalità stabilite dall'art. 23quater del D.P.R. 380/2001 in quanto volta all'utilizzo di un'area in stato di abbandono per promuovere il turismo pet-friendly, migliorare la convivenza civile nei luoghi pubblici, offrire un servizio concreto alle strutture ricettive, dare supporto reale alle famiglie residenti e lavoratori con cani, favorire aggregazione e condivisione tra le persone nonché a garantire un pronto ricovero per eventuali cani privi del proprietario

Visto l'art. 97 della L.R.T. 65/2014 ed in particolare il comma 2 il quale stabilisce che "Quando sia necessario esercitare poteri di deroga al solo Piano Operativo essi sono esercitabili nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- Per gli interventi pubblici o di interesse pubblico da realizzarsi anche a cura dei privati, ivi comprese le fattispecie espressamente disciplinate dall'art. 14 comma 1bis del D.P.R. 380/2001;

- Purché si operi nei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali dell'intervento concernenti altezze, superfici, volumi e distanze nonché alle destinazioni d'uso ammissibili;

- Purché gli interventi in deroga non risultino in contrasto con il Piano Strutturale";

Preso atto che l'utilizzo in deroga richiesto non contrasta con il vigente Piano Strutturale e che le aree interessate non ricadono all'interno della fascia di rispetto del depuratore e cimiteriale;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Considerato che la presente deliberazione non avendo oneri diretti o riflessi sul bilancio dell'Ente non necessità di parere contabile;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Galli, Mannu e Spinetti Fernando) espressi nelle forme di legge

Per tutto quanto sopra

DELIBERA

1. **Di ritenere** che ricorrano le ipotesi per esercitare il potere di deroga al Piano Operativo ai sensi del comma 2 dell'art. 97 della L.R.T. 65/2014 in quanto l'attività che il Soggetto Attuatore intende svolgere sui terreni sopra meglio identificati persegue le finalità stabilite dall'art. 23quater del D.P.R. 380/2001 poiché è volta all'utilizzo di un'area in stato di abbandono per promuovere il turismo pet-friendly, migliorare la convivenza civile nei luoghi pubblici, offrire un servizio concreto alle strutture ricettive, dare supporto reale alle famiglie residenti e lavoratori con cani, favorire aggregazione e condivisione tra le persone nonché a garantire un pronto ricovero per eventuali cani privi del proprietario;

2. **Di approvare** lo schema di convenzione per l'utilizzo temporaneo dell'area posta in Via della Lecciola e catastalmente identificata al Foglio 31 particelle 783 e 785, in deroga al vigente Piano Operativo ai sensi dell'Art. 97 della L.R.T. 65/2014 e dell'art. 23-Quater del D.P.R. 380/2001, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

3. **Di dare mandato** all'Ufficio Tecnico, Edilizia-Urbanistica-Demanio di compiere gli atti di competenza;

Successivamente con separata votazione che dà il seguente risultato: n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Galli, Mannu e Spinetti Fernando) espressi nelle forme di legge, la presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno
******

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 6 del 30.07.2025

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA